



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SINDACO

ORDINANZA N. 42 DEL 29/11/2021

OGGETTO:	Provvedimenti contingenti per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente nel territorio dei Comuni della zona costiera e valliva - Limitazione della circolazione stradale dei veicoli più inquinanti
-----------------	--

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- in applicazione dell'art. 7 comma 2 del D. Lgs. 351/1999 è stato approvato dalla Regione Marche con DACR 52/2007 il Piano di Azione, contenente le misure da attuare nel breve periodo, volte alla riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme per l'inquinamento atmosferico, individuando le autorità preposte alla gestione della situazione di rischio;
- con Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 143 del 12/1/2010 è stato approvato il Piano di Risanamento e Mantenimento della qualità dell'Aria Ambiente redatto ai sensi degli artt. 8 e 9 del D Lgs. 351/1999 che prevede l'adozione di una serie di misure strutturali di medio e lungo periodo finalizzati alla riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera, investendo i maggiori settori emissivi;
- il D.Lgs. n. 155 del 13/8/2010, che ha recepito la direttiva 2008/50/CE, sostituisce le disposizioni di attuazione della direttiva 2004/107/CE, istituendo un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente finalizzata al raggiungimento di obiettivi volti a evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, garantendo nel contempo, un approccio coerente ed uniforme nel quadro del riparto di competenze tra Stato, regioni e enti locali;
- con Ordinanza n° 60 del 14.11.2019 è stata confermata l'individuazione nell'ambito, del centro abitato di Fano (capoluogo) di Rosciano, Cuccurano e Fosso Sejore la nuova "Zona Blu" ove attuare la limitazione alla circolazione stradale di alcune categorie di veicoli più inquinanti allo scopo di ridurre l'inquinamento atmosferico.

CONSIDERATO CHE:

- con la DACR 52/2007 Il Consiglio della Regione Marche ha definito anche la zonizzazione del territorio regionale ai fini della gestione e valutazione della qualità dell'aria collocando l'intero territorio del Comune di Fano nella cosiddetta "Zona A" nella quale il livello del PM 10 comporta il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme;
- La Regione Marche ha approvato il progetto di zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente ai sensi del D. Lgs. 155/2010, artt. 3 e 4, con Delibera consiliare n. 116 del 9 dicembre 2014, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 118 del 24/12/2014.
- con la DGR 1129/2006 veniva individuata da Parte della Regione Marche la rete di monitoraggio atmosferico regionale, e con la DGR 238/2007 venivano individuati i punti di campionamento per la misurazione continua in siti fissi dell'ozono;
- la Regione Marche con la DGR 25 del 21.01.2013 ha individuato ed approvato la nuova rete (Rete generale e Rete ristretta) di stazioni di monitoraggio in siti fissi dei principali atmosferici individuati dal D. Lgs. 155/2010;
- per gli anni 2019-2020 presso la centralina di monitoraggio dell'aria sita in Fano Via Montegrappa, (centralina definita "da traffico") sono stati registrati rispettivamente 36 superamenti (nel 2019), 34 superamenti (nel 2020) del limite di 50 microgrammi/mc (valore medio nelle 24h - D.Lgs 155/2010) per la protezione della salute umana;
- per gli anni 2019-2020 presso la centralina di monitoraggio dell'aria sita in Via Scarpellini a Pesaro (centralina definita "da fondo urbano") sono stati registrati rispettivamente 33 superamenti (nel 2019) e 29 superamenti (nel 2020) del limite di 50 microgrammi/mc (valore medio nelle 24h - D.Lgs 155/2010) per la protezione della salute umana;

- che per l'anno in corso, alla data del 28 novembre ottobre, sono stati registrati nella stazione di Via Montegrappa in Fano e nella stazione di Via Scarpellini a Pesaro rispettivamente 10 e 11 superamenti;
- che è ammesso, ai sensi della normativa in materia, il superamento del Valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana corrispondente a 50 microgrammi/mc (D.Lgs 155/2010) per sole 35 volte per anno civile;
- dall'insieme dei dati rilevati dal sistema delle centraline di monitoraggio della qualità dell'aria si evince, relativamente al particolato fine PM 10, un'elevata criticità soprattutto nel periodo invernale e primaverile;
- i danni alla salute, provocati dalla esposizione a concentrazioni significative di monossido di carbonio e di ossidi di azoto, risultano essere principalmente di tipo acuto, agendo, le suddette concentrazioni, soprattutto a livello dell'apparato cardiocircolatorio e respiratorio e di tipo cronico, agendo l'inquinante come cancerogeno, in particolare sull'apparato emopoietico;
- l'esposizione a concentrazioni significative di polveri inalabili PM10 invece, data l'elevata eterogeneità chimica di tale sostanza, ha, come conseguenza, effetti sia cronici che acuti a carico dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio;
- i soggetti particolarmente a rischio per l'esposizione ad alte concentrazioni degli inquinanti citati sono: i bambini, le donne in gravidanza, gli anziani, i fumatori, le persone cardiopatiche e i soggetti con patologie respiratorie;

RILEVATO CHE

- nonostante nel corso degli anni passati siano state poste in essere da questa amministrazione misure che hanno determinato una certa riduzione dei fattori di inquinamento, la qualità dell'aria presenta ancora condizioni critiche tali da rendere necessari ulteriori interventi attuabili nel breve e medio-lungo termine volti ad allineare i valori degli inquinanti ai valori stabiliti dalle norme vigenti;
- il traffico, combustione industriale, combustione non industriale e combustione per produzione di energia costituiscono i settori maggiormente responsabili delle emissioni in atmosfera di sostanze e materiali inquinanti;
- relativamente alla produzione di inquinanti per singolo veicolo, il maggior apporto di emissione di polveri inalabili PM10 risulta essere prodotto da autoveicoli di vecchia generazione, nonché da ciclomotori e motoveicoli con motori a due tempi e pertanto è indispensabile proseguire rafforzandole, le misure che consentano di limitare gli apporti dei gas di scarico degli autoveicoli mediante la limitazione della circolazione di dette categorie di veicoli;
- è necessario richiamare l'attenzione della popolazione su un uso più consapevole e razionale delle auto private, stimolando il senso di responsabilità sociale e di partecipazione collettiva alla soluzione dei problemi legati al traffico urbano;
- il risanamento e la tutela della qualità dell'aria costituiscono, valutate le implicazioni sulla salute dei cittadini e sull'ambiente, un obiettivo irrinunciabile e inderogabile nelle politiche di questa amministrazione;

PRESO ATTO:

- di quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regione Marche n. 942 del 26 luglio 2021, avente per oggetto *“Dir. 2008/50/CE; D.Lgs. 155/2010; DACR 52/2007; DAALR 116/2014: Misure contingenti 2021/2022 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente nel territorio dei Comuni della zona costiera e valliva”*, e nello specifico agli articoli 5, 6 e 7 dell'allegato A dove si prevede l'adozione di misure e provvedimenti volti a limitare in zone appositamente individuate, la circolazione per le categorie di veicoli più inquinanti, le emissioni delle attività produttive (industriali, artigianali, commerciali, agricole), oltre alle misure relative al riscaldamento degli edifici pubblici e privati, da attuare nella stagione invernale.

VISTA

- la nota Prot. 40343 del 05.12.12 (P.G. 82558 del 10.12.2012) con la quale il Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASUR Area Vasta 1 nel rimarcare gli effetti negativi sulla salute umana delle polveri P.M. 10 ribadisce *“...l'importanza di mettere in atto interventi a medio e lungo termine volti a migliorare la viabilità e prevedere anche la diversa destinazione d'uso di alcune aree ed attività nelle zone ad elevato traffico veicolare specie se poste in prossimità del centro storico e di edifici ad uso scolastico e socio assistenziale”*

RICHIAMATE:

- la propria ordinanza n. 6 del 28/01/2011 e ss.mm.ii. emanata a seguito della sottoscrizione dell'Accordo di Programma di cui alla Deliberazione della Giunta Regione Marche n. 1755 del 6/12/2010 concernente "Provvedimenti contingenti per la riduzione della concentrazione di poveri sottili nell'aria ambiente", con la quale veniva istituita la Zona Rossa all'interno della quale veniva limitata la circolazione dei veicoli più inquinanti;
- l'Ordinanza n° 8 del 03.02.2012 con la quale veniva istituita nell'ambito, del centro abitato di Fano (capoluogo), di Rosciano e di Marotta, la nuova "Zona Blu";
- l'Ordinanza n° 5 del 13.02.2013 con la quale veniva istituita nell'ambito, del centro abitato di Fano (capoluogo), di Rosciano, Cuccurano, Marotta e Fosso Sejore la nuova "Zona Blu" nella quale applicare le limitazioni alla circolazione stradale di alcune categorie di veicoli più inquinanti allo scopo di ridurre l'inquinamento atmosferico;
- l'ordinanza n. 69 del 23.12.2016 con cui sono stati attuati i provvedimenti di limitazione al traffico così come previsti dalla DGR 1064 del 30.11.2015;
- l'ordinanza n. 10 del 29.3.2017 con cui sono stati attuati i provvedimenti di limitazione al traffico così come previsti dalla DGR n. 1629 del 27.12.2016;
- l'ordinanza n. 60 del 14.11.2019 con cui sono stati attuati i provvedimenti di limitazione al traffico così come previsti dalla DGR n 1088 del 16.09.2019 attualmente vigenti;
- L'ordinanza n. 56 del 26.10.2020 "Zona Industriale di Bellocchi - "Provvedimenti urgenti nelle more della caratterizzazione chimica delle polveri sottili" attraverso la quale, ottenuti i risultati dello studio commissionato da questa Amministrazione comunale e condotto nell'area industriale di Bellocchi di Fano, dal Dipartimento di Scienze Pure e Applicate dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, definita una perimetrazione della zona industriale, vengono disposte all'interno di essa particolari obblighi e divieti finalizzati al contenimento delle PM10

RITENUTO

- necessario adottare misure contingenti finalizzate alla diminuzione dell'inquinamento da polveri primarie, ricorrendo a provvedimenti limitativi della circolazione del traffico privato, selettivi nei confronti delle tipologie di veicoli che maggiormente contribuiscono a tale inquinamento;
- necessario, allo scopo di incidere maggiormente sulla riduzione degli inquinanti atmosferici prodotti dal traffico veicolare e conseguentemente contenere e/o prevenire gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso, anche alla luce dei risultati dello studio commissionato da questa Amministrazione comunale e condotto nell'area industriale di Bellocchi di Fano, dal Dipartimento di Scienze Pure e Applicate dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e dello spin off Geo.In.Tech. srl, ampliare la delimitazione del territorio comunale all'interno del quale attuare i provvedimenti di limitazione alla circolazione dei veicoli più inquinanti, individuata nell'ordinanza n. 60 del 14.11.2019 includendovi la Zona Industriale di Bellocchi di Fano così come perimetrata nella precitata ordinanza n. 56 del 26.10.2020;
- di dover applicare all'interno della nuova Zona blu come sopra definita nelle fasce orarie 8,30 – 12,30 e 14,30 – 18,30, nei giorni da lunedì a venerdì, esclusi i giorni di festività nazionale che vi ricadono, il divieto di transito alle categorie di veicoli (ordinari e speciali) ritenute più inquinanti sulla base di quanto disposto dalla DGR 942 del 26 luglio 2021.

VISTI:

- il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.
- la Direttiva 21/5/2008 n. 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- l'art. 7 comma 1 lettera b) del "Nuovo Codice della Strada" D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni che prevede che i Comuni possano, con ordinanza del Sindaco, limitare la circolazione nei centri abitati di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti, nonché gli articoli 5 e 6 che demandano al Sindaco la facoltà di adottare provvedimenti relativi alla circolazione nel territorio comunale.
- il D.Lgs. 267/2000 articolo 50

ORDINA

a parziale MODIFICA e INTEGRAZIONE dell'ORDINANZA n. 60 del 14.11.2019,

1) di individuare la nuova "ZONA BLU" come perimetrata nella planimetria allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di seguito descritta:

FANO CAPOLUOGO

Intero centro abitato il cui perimetro è delimitato lungo le vie di accesso, dagli appositi segnali di inizio e fine. Strada nazionale Adriatica dal Ponte Metauro; Via Mattei all'altezza del distributore IP; Via Papiria 50 m circa prima dell'accesso al campo d'aviazione; Via C. Albani in corrispondenza dell'analogo punto in via Papiria; Via Visconti 30 m circa prima dell'incrocio con via De Sica; Via Bellandra nei pressi dell'ultima casa al civico n. 195; Via G. Galilei 150 m prima del sottovia autostradale (10 m. prima del civico 84); Via IV Novembre 100 m dopo il sottovia autostradale (20 m. prima del civico 10); Strada prov.le Flaminia (prima del civico 7); Via Brigata Messina (60 m. prima del civico 44); Via Fanella all'altezza di via Martiri di Belfiore; via della Trave 60 m prima ponte sull'Arzilla; Via Del Carmine 60 m dopo incrocio con strada comunale "Da Marano a Fano" (prima civico 56/a); via di Villa San Biagio dall'incrocio con via Dirindella; Via di Villa Giulia (dal civico 86); Strada Nazionale Adriatica Nord (prima del civico 17.)

FANO Rosciano,

Intero centro abitato il cui perimetro è delimitato lungo le vie di accesso, dagli appositi segnali di inizio e fine. Strada Provinciale Flaminia (all'altezza del civico 40); via Baretti angolo Strada Comunale di Mezzo di Rosciano; via Meletti incrocio con via Baretti; loc. Sant'Orso dal civico 67a, Strada Provinciale Flaminia (dall'incrocio con Strada comunale degli Astienti, Strada Provinciale di Monte Giove (dal civico 36).

FANO Cuccurano

Intero centro abitato il cui perimetro è delimitato lungo le vie di accesso, dagli appositi segnali di inizio e fine. Strada Prov.le Flaminia (all'altezza del civico 142; Strada Prov.le Flaminia (30 metri dopo il civico 396), via Caio Muzio Scevola (dal civico 36a.

FANO Fosso Sejore

centro abitato così come perimetrato dal P.R.G. Vigente

(SS 16, Strada delle Martinozze, SS 16)

FANO Bellocchi Zona Industriale

Zona Industriale il cui perimetro è delimitato a nord-ovest dalla Via Einaudi (esclusa) a sud-Est dal Fiume Metauro comprendente le seguenti vie:

Via Toniolo (dall'intersezione con la Via Einaudi) loc. Madonna Ponte-Taglio del Porto, Via F. Turati, Via De Nicola, Loc. Bellocchi, Via F. Meda, Via Filippini, Via Don Girolamo Volpini, Via VIII Strada (dall'intersezione con Via Einaudi sino a via Albertario), Via U. La Malfa, Via XXI Strada, Via D. Vampa.

Al fine di garantire l'attraversamento delle zone urbane sottoposte a limitazioni della circolazione stradale, dai divieti di circolazione all'interno della Zona Blu" sono escluse:

- **La S.S. 16 compresi i tratti interni al centro abitato** (Viale Piceno, Viale Pisacane, Viale XII Settembre, Viale Gramsci, Viale B. Buozzi, Viale I Maggio, Viale Romagna);
- **Str. Prov.le n. 3 Flaminia compresi i tratti interni al centro abitato** (Via Roma e Via Flaminia);
- via Sandro Pertini;
- via Papiria dalla rotatoria al cartello di fine del centro abitato (50 metri dopo la strada di accesso alla zona campo d'aviazione);
- via E.Mattei;
- via delle Querce;
- via del Ponte dall'incrocio con via Mattei all'incrocio con via del Lavoro;
- via del Lavoro dall'incrocio con via del Ponte, all'incrocio con via delle Querce;
- via Fragheto;
- via dell'Ex Zuccherificio.
- Via Einaudi

- Via Papiria (fuori centro abitato Fano)
- Via VIII Strada (da Via Papiria all'intersezione con via Albertario)
- Via Albertario

2) dalla data odierna e fino al 15 aprile 2022 e per il periodo annuale 01 novembre - 15 aprile di ogni anno, **il divieto di circolazione** all'interno della **nuova ZONA BLU** (FANO Capoluogo, FANO Rosciano, FANO Cuccurano, e FANO Fosso Sejore e FANO Bellocchi Z.I.) dalle **ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 18,30** nei giorni **da lunedì a venerdì**, esclusi i giorni di festività nazionale che vi ricadono, delle seguenti categorie di veicoli:

A) VEICOLI ORDINARI

- veicoli diesel ante Euro, Euro 1, Euro 2, Euro 3
- veicoli a benzina ante Euro, Euro 1
- autobus urbani ed extraurbani diesel ante Euro, Euro 1, 2, 3;
- motocicli > 50 cm³ 2 tempi ante Euro
- ciclomotori < 50 cm³ ante Euro.
- Mezzi agricoli;
- macchine operatrici.

E' consentito l'utilizzo sia dei mezzi agricoli sia delle macchine operatrici nei cantieri e nelle zone agricole o di verde pubblico e privato, eventualmente siti nei luoghi di applicazione del presente articolo, fermo restando che il trasporto dei medesimi nel luogo di impiego deve avvenire mediante altro veicolo consentito.

ECCEZIONI AL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE

Non sono soggetti alle limitazioni della circolazione di cui al presente provvedimento le seguenti categorie di veicoli:

- -automezzi per il trasporto pubblico, che non rientrano fra quelli di cui al comma 232 della L. 23/12/2014, n. 190;
- -taxi e veicoli NCC (Nolo Con Conducente) fino a 9 posti, che non rientrano fra quelli di cui al comma 232 della L. 23/12/2014, n. 190;
- -veicoli delle forze di polizia;
- -veicoli di altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria in servizio;
- -veicoli delle forze armate;
- -veicoli sanitari e di soccorso (compresi: ambulanze ed automediche; veicoli dei medici in visita domiciliare; veicoli dei Vigili del Fuoco, della Protezione civile, dei servizi tecnici degli Enti locali e dei servizi tecnici delle aziende che esercitano pubblici servizi (acqua, gas, energia elettrica, telefoni, igiene urbana, etc.), ma esclusi i veicoli delle imprese che eseguono lavori, forniture e servizi per i medesimi enti; autotunebri, carriattrezzi adibiti al soccorso stradale;
- -veicoli diretti alle strutture sanitarie di tipo ospedaliero che trasportano pazienti, medicinali, plasma e altro per trasfusioni, organi da trapiantare, gas e materiali medicali, attrezzature, per i quali può essere motivato lo stato di necessità e urgenza; veicoli che conducono al domicilio dei pazienti gas medicali, medicinali salvavita e attrezzature mediche salvavita, per i quali può essere motivato lo stato di necessità e urgenza;
- -veicoli al servizio delle persone invalide;
- -veicoli elettrici, ibridi, a gas metano, GPL, idrogeno;
- -veicoli dualfuel (con motore diesel) alimentati in parte a metano o GPL, eccettuati gli Euro 0 o ante Euro, a condizione che utilizzino effettivamente anche il metano o il GPL mentre attraversano i luoghi di applicazione;

DEROGHE AL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE CON PERMESSI TEMPORANEI DI TRANSITO (Per i soli veicoli commerciali da trasporto merci in dotazione ad imprese)

Veicoli in possesso di permessi temporanei di transito individuati dalla targa, al fine di consentire lo svolgimento di attività produttive altrimenti impossibilitate, su comunicazione scritta e motivata degli operatori economici interessati, con specificazione della sua durata ed esclusivamente per i seguenti veicoli:

a) veicoli commerciali leggeri da trasporto merci diesel con MTT fino a 3,5 t, esclusi i diesel pre Euro ed

Euro 1 senza FAP, e veicoli commerciali pesanti da trasporto merci diesel fino a 14 t, esclusi i diesel pre Euro ed Euro 1 senza FAP, appartenenti ad imprese che documentino la necessità di svolgere attività produttive all'interno delle aree a circolazione limitata o di attraversarle per svolgerle altrove, in mancanza di alternative stradali ragionevolmente agevoli; - Il Numero Massimo di permessi temporanei concedibili a ciascuna ditta è di 5 (Cinque).

b) veicoli commerciali pesanti diesel di trasporto merci, con MTT superiore a 3,5 t, esclusi i diesel pre Euro, Euro 1 ed Euro 2 senza FAP, appartenenti ad imprese che documentino la necessità di eseguire lavori edili, impiantistici e comunque di ingegneria civile, all'interno delle aree a circolazione limitata, o di attraversarle per svolgere tali lavori altrove, in mancanza di alternative stradali ragionevolmente agevoli, per i quali lavori sussista il necessario titolo abilitativo edilizio e dei quali lavori siano esecutrici in conto proprio, oppure siano, a seguito di regolare contratto od ordinazione commerciale, appaltatrici o subappaltatrici o cottimiste o fornitrici con posa in opera (il permesso temporaneo non può pertanto essere concesso ai semplici fornitori);

c) veicoli commerciali pesanti diesel di trasporto merci, con MTT superiore a 3,5 t esclusi i diesel senza FAP pre Euro, Euro 1 ed Euro 2 senza FAP appartenenti ad imprese che documentino la necessità di rifornire negozi alimentari ed attività di ristorazione di prodotti alimentari e prodotti petroliferi, all'interno delle aree a circolazione limitata, o di attraversarle per svolgere altrove tale attività, in mancanza di alternative stradali ragionevolmente agevoli, alle seguenti ulteriori condizioni: i veicoli dovranno essere muniti dell'apposito contrassegno previsto dalle norme sulla circolazione stradale; il numero massimo di permessi temporanei concedibili a ciascuna ditta per ciascun comune è di 3 (tre); i permessi temporanei per i soli veicoli di questa lettera, rilasciati da un Comune, avranno valore anche per gli altri Comuni firmatari del presente Accordo, in considerazione che tali veicoli riforniscono in genere una pluralità di esercizi in più comuni e del principio di reciprocità; le comunicazioni potranno essere presentate in nome e per conto delle singole ditte, anche dai loro consorzi.

I veicoli di cui alla suddetta lettere a), sono inoltre autorizzati a circolare nella ZONA BLU anche negli orari di vigenza delle limitazioni alla circolazione stradale di cui al presente provvedimento per raggiungere la sede del Comando della Polizia Locale, in Via Mura Malatestiane 2, per la presentazione della comunicazione.

Il permesso temporaneo potrà essere rinnovato a seguito di nuova comunicazione scritta.

ORDINA ALTRESI'

Che il presente provvedimento sia applicato dagli organi preposti a controllarne l'osservanza a **decorrere dalla apposizione della segnaletica stradale** che dovrà essere installata dall'U.O.C. Viabilità e Traffico.

Che per consentire l'attività di controllo degli organi addetti alla vigilanza è fatto obbligo di esporre in modo ben visibile gli eventuali contrassegni e di esibire, su richiesta dei medesimi organi, le certificazioni/attestazioni che documentino le circostanze di eccezione indicate nella presente.

- Eventuali deroghe alla presente ordinanza, qualora si rendessero necessarie, potranno essere disposte dal Comando della Polizia Locale solo per situazioni del tutto eccezionali, di carattere contingente e urgente, non altrimenti prevedibili.

RENDE NOTO

- L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto è punita con sanzione amministrativa mediante il pagamento della somma prevista dalle norme del Codice della Strada;

- L'uso improprio di contrassegni o certificazioni/attestazioni comporta il loro ritiro e l'applicazione delle eventuali sanzioni a norma di legge;

- Per controllare la categoria (classe ambientale) del proprio veicolo (Euro 0/ ante Euro, Euro 1, Euro 2, Euro 3 ecc.) e le sigle di omologazione dei veicoli dotati di filtro antiparticolato (FAP) occorre verificare quanto riportato nella carta (libretto) di circolazione;

- Gli atti istruttori citati nel presente provvedimento sono depositati presso il Settore I – U.O.C. Ambiente P.le della Stazione 7 a Fano, ove con le modalità di legge è possibile prenderne visione ed estrarne copia nei giorni ed orari di ricevimento;

- Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR Marche entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure è possibile proporre ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti sempre dalla data di pubblicazione all'Albo

Pretorio;

- Le limitazioni alla circolazione stradale stabilite dalla presente ordinanza decorrono dalla data di pubblicazione della stessa **compatibilmente con l'avvenuta apposizione della segnaletica stradale**;
- La presente ordinanza, in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto e/o disposizione in contrasto con la stessa.

DISPONE

- che, al fine di dare esecuzione al presente atto e portarlo a conoscenza dell'utente stradale, l' U.O.C. Viabilità e Traffico provveda alla apposizione/ adeguamento della segnaletica volta a delimitare la ZONA BLU in base alle prescrizioni del D. Lgs. 30/4/1992 n. 285 e relativo regolamento di esecuzione, nonché a mantenere la stessa in maniera efficiente;
 - che il Comando Polizia Locale provveda per quanto attiene ai permessi temporanei di transito;
 - che la presente ordinanza sia trasmessa al Comandante della Polizia Locale, ed al Responsabile del l'U.O.C. Viabilità e Traffico, rispettivamente per impartire disposizioni in ordine alle azioni di controllo e vigilanza, ed in ordine alla apposizione della segnaletica stradale;
 - che il presente provvedimento venga reso noto ai cittadini ed agli enti interessati con il più ampio utilizzo degli strumenti di informazione e comunicazione atti a garantire la massima e tempestiva diffusione alla popolazione;
 - che l'U.O.C. Ambiente provveda all'invio della presente ordinanza alla Prefettura -Ufficio Territoriale di Governo, al Commissariato di P.S. di Fano al Comando Polizia Stradale di Fano, al Comando Carabinieri, al Comando Guardia di Finanza al Comando VVFF al Comando Carabinieri Forestale, al Presidente della Regione Marche, Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino, al Dipartimento dei Trasporti Terrestri - Ufficio Provinciale di Pesaro, all' ACI di Pesaro e Urbino, , all'ARPAM Dipartimento Provinciale di Pesaro; all'A.S.U.R. AREA VASTA 1, all'ASET Spa, all'AMI Spa alla Società Autostrade, all'ANAS, alla Direzione locale Enel, alla Direzione locale Telecom.
- ed inoltre ai Sindaci dei Comuni ricadenti in Zona A di cui alla DACR 52/2007: Pesaro, Gabicce Mare, Mondolfo, Montelabbate, Vallefoglia, Cartoceto, Colli al Metauro, San Costanzo;
Associazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL;
Associazioni di categoria CNA, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Confindustria, Api, Coldiretti, ALI CLAAI
- Che sia effettuata l'affissione all'Albo Pretorio.

DISPONE INOLTRE

Che la presente ordinanza venga affissa all'Albo Pretorio, permanendo la relativa esposizione per il periodo di vigenza della stessa.

La presente Ordinanza integra e modifica l'ORDINANZA n° 60 del 14.11.2019

Il SINDACO
Massimo Seri
(documento firmato digitalmente)